



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Ordinanza del Sindaco

Registro Ordinanze del Sindaco

N. 29 del 13/06/2020

**Oggetto: USO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA E
LIMITAZIONE DELL'USO IMPROPRIO DELL'ACQUA
POTABILE**

Firmato Digitalmente
Il Sindaco

Gilda Diolaiuti

Pieve a Nievole, 13/06/2020

IL SINDACO

VISTA la richiesta dell’Autorità Idrica Toscana di adottare per il periodo estivo una specifica Ordinanza di divieto di tutti gli usi non essenziali dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto, accompagnata da un’adeguata attività di vigilanza e controllo, in atti al protocollo generale dell’Ente al nr. 7746 del 01/06/2010.

VISTA la L.R. n. 69/2011 istitutiva dell’Autorità Idrica Toscana, che agli artt. 10 e 27 attribuisce all’AIT le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel suddetto Regolamento, l’applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi;

VISTO il Regolamento della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. n. 29/R del 26 maggio 2008 (“Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal Gestore del Servizio Idrico Integrato”), che contiene obblighi e divieti a tutela delle riserve idropotabili vigenti durante l’intero anno solare;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 nr. 152 “Norme in Materia Ambientale”.

VISTO il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento all’art 9 lettera “h”;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito alla salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica, mediante propria ordinanza;

VISTO l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento diretto all’intera collettività, non è necessaria la pubblicazione dell’avvio al procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/’90

ORDINA

Per quanto espresso in premessa dalla **data della presente ordinanza e fino al giorno 30 settembre 2020:**

1. **il divieto di prelievo dalla rete idrica pubblica di acqua potabile per scopi non domestici** (lavaggio di veicoli, innaffiamento di orti e giardini ed altri impieghi diversi dagli usi alimentari, attività di cucina e servizi igienici);
2. sono escluse dal divieto di cui al precedente punto 1 le forniture erogate per scopi particolari in base a contratti specifici stipulati tra l’utente e l’Ente erogatore, ivi compreso l’uso da parte dell’Ente Pubblico per il mantenimento di parchi, giardini e servizi di igiene urbana;

INVITA

la cittadinanza ad un corretto e razionale uso dell’acqua potabile al fine di evitare inutili sprechi e abusi in genere;

INFORMA

- che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;
- che le informazioni relative alla presente Ordinanza possono essere richieste all’Ufficio Ambiente del Comune di Pieve a Nievole Piazza XX Settembre 1, tel 0572 956306 – Fax 0572 952150 e mail: g.tonfoni@pieve-a-nievole.pt.it
- che in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00, ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo nr. 267/00;
- che, durante il periodo di validità della presente Ordinanza, restano comunque fermi gli obblighi ed i

divieti previsti nel Regolamento Regionale DPGR n. 29/R del 26/05/2008, per la violazione dei quali la Polizia Locale e gli altri organi accertatori sono tenuti a trasmettere all'Autorità Idrica Toscana, ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 69/2011, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, per verificare l'introito delle somme dovute quale pagamento in misura ridotta ex-art. 16 L. 689/1981 o per l'emissione della relativa ordinanza ex-art. 18 L. 689/1981;

A V V E R T E

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con sede in Via Ricasoli 40 – 50122 Firenze ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o in via alternativa al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

D I S P O N E

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;
- che il servizio di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia facciano rispettare quanto previsto con la presente ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - all'Autorità Idrica Toscana
 - alla soc. Acque SpA
 - Alla Stazione carabinieri Forestali di Pescia
 - Al Comando di Polizia Municipale
 - Al Comando di Polizia Provinciale
 - Alla Prefettura di Pistoia, per opportuna conoscenza

Dal Palazzo Comunale,

IL SINDACO
Gilda Diolaiuti ¹⁾

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 29 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 13/06/2020 al 28/06/2020 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 13/06/2020

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
Alessandro Rizzello
